

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 9/CDN **(2013/2014)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Mauro Cicchelli e del Dr. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 31 luglio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(21) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa ▪ (nota n. 342/1249 pf12-13/SP/blp del 16.7.2013).

(22) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa ▪ (nota n. 340/1248 pf12-13 SP/blp del 16.7.2013).

I deferimenti

Con atto del 16/7/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Signor Massimo Mezzaroma, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.
- la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale p.t..

Con ulteriore atto del 16/7/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Signor Massimo Mezzaroma, Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società AC Siena Spa, della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. A), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale.
- la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore.

Il Signor Massimo Mezzaroma e la Società AC Siena Spa non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Preliminarmente, questa Commissione, vista l'istanza congiunta delle parti e rilevata la connessione soggettiva, dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Signor Massimo Mezzaroma, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Il procedimento é proseguito per la Società deferita.

Alla riunione odierna é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva. É altresì comparso il difensore della Società, il quale si è rimesso alle decisioni della Commissione, chiedendo la irrogazione della sanzione minima.

Motivi della decisione

Il deferimento é fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'irrogazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) per il Sig. Massimo Mezzaroma. Infligge alla Società AC Siena Spa la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella attuale stagione sportiva.

(19) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ISIDORO TORRISI (Presidente e Legale rappresentante della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota n. 0308/307 pf12-13/SP/dl del 15.7.2013).

La Procura federale, con nota del 15 luglio 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della ACR Messina Srl, Isidoro Torrissi per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 6, comma 1, del CU n. 1/12 del Regolamento Coppa Italia Dilettanti, Serie D 2012/2013, per non avere ottemperato all'obbligo di liquidare immediatamente al termine della gara Messina-Comprensorio Normanno del 26.8.2012 l'incasso di cui all'evento; la Società ACR Messina Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, delle violazioni ascritte al Presidente ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, del CGS.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) nei confronti di Isidoro Torrissi e della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società.

È comparso altresì il difensore delle parti deferite, la quale ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per la violazione commessa risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente della Società, e la Società stessa a titolo di responsabilità diretta.

In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo, anche in considerazione dei fatti contestati.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale infligge le seguenti sanzioni:

- per Isidoro Torrissi: l'inibizione di mesi 1 (uno);
- per l'ACR Messina Srl: ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(2) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

(3) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PEDITTO (Presidente e Legale rappresentante della Società SS Milazzo Srl), SIMONE GRILLO (Dirigente della Società SS Milazzo Srl), Società SS MILAZZO Srl ▪ (nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013).

La Procura federale, con nota n. 8635/248 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all'epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il dirigente della Società medesima, Signor Simone Grillo per rispondere entrambi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all'art. 91, comma 1, delle NOIF, per non avere assicurato al calciatore

Roberto Longo ed altri suoi colleghi la continuità dell'attività sportiva ed avere vietato loro di consumare i pasti ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito; la Società SS Milazzo Srl, per rispondere, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascritte al Presidente Giuseppe Peditto e al dirigente Simone Grillo ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Con ulteriore nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, la Procura federale, ha deferito dinanzi a questa Commissione il Presidente e Legale rappresentante della SS Milazzo Srl, all'epoca dei fatti Signor Giuseppe Peditto e il dirigente della Società medesima, Signor Simone Grillo per rispondere il Peditto della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, direttamente o per interposta persona, all'inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, nonché della violazione di cui all'art. 1, comma 3, del CGS per non aver risposto alle convocazioni programmate innanzi al Collaboratore della Procura federale; il Grillo della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per aver compiuto, all'inizio della stagione sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti, così come succintamente descritto nella parte motivata; la SS Milazzo Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente all'epoca dei fatti, al proprio Collaboratore e/o comunque a tutti i soggetti che hanno svolto attività per essa rilevante ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CGS.

Nella riunione del 17 luglio scorso, questa Commissione aveva proceduto alla riunione dei suddetti deferimenti.

All'inizio della riunione odierna la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società SS Milazzo Srl, tramite il proprio difensore ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per la Società SS Milazzo Srl, sanzione della ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta.

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione del 17 luglio questa Commissione aveva rinviato all'odierna riunione per le sole conclusioni dei deferiti.

La Procura federale aveva concluso chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Giuseppe Peditto: la inibizione di anni 3 (tre) e mesi 8 (otto);
- per Simone Grillo: la inibizione di anni 2 (due) e mesi 2 (due);

All'odierna riunione é comparso il difensore di Grillo, che ha concluso in via principale per il proscioglimento ed in subordine per l'irrogazione del minimo edittale, del proprio assistito.

Nessuno é comparso per il Peditto.

Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura federale per le gravi violazioni commesse risulta incontrovertibilmente provato.

Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile al Presidente e al dirigente della Società.

In merito alle sanzioni, si ritengono congrue quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) nei confronti della Società SS Milazzo Srl.

Infigge altresì le seguenti sanzioni:

- Giuseppe Peditto: l'inibizione di anni 3 (tre);
- Simone Grillo: l'inibizione di anni 1 (uno).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 31 luglio 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete